

EQUO COMPENSO PER TUTTI I PROFESSIONISTI

L'art. 19-*quaterdecies* del disegno di legge di conversione del D.L. 16/10/2017, n. 148, approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 30/11/2017, introduce disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, il diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti diversi dai consumatori.

In Particolare viene introdotto l'articolo 13-*bis* nella legge professionale forense ([L. 31/12/2012, n. 247](#)).

Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese (la predisposizione unilaterale si presume, salvo prova contraria).

Si definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è *"proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale"*.

Sono qualificate come *"vessatorie"* le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato e si fornisce un elenco di clausole considerate vessatorie.

Il comma 2 dell'articolo 19-*quaterdecies* estende il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del D.L. 24/01/2012, n. 1. Tale D.L., con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.

Il comma 3 dell'articolo 19-*quaterdecies* prevede che la pubblica amministrazione debba garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.

Pertanto vale l'art 24 comma 8 del DLGS50/2016 csmi che riporta :

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, [con proprio decreto](#), da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'[articolo 31, comma 8](#). I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'[articolo 216, comma 6](#).
(si veda il [d.m. 17 giugno 2016](#))

